

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 944-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

(RELATORE LIMONI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera  
dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1973 (V. Stampato n. 636)*

**d'iniziativa del deputato MITTERDORFER**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1973*

Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46,  
concernente la ricostruzione della carriera e il trattamento di  
quiescenza degli insegnanti di lingua straniera

**Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1974**

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge presentata dall'onorevole Mitterdorfer il 2 agosto 1972 e approvata dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 1973 mira ad estendere la validità del provvedimento contenuto nell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, oltrechè agli insegnanti di lingua tedesca optanti e riopianti della provincia di Bolzano anche ad altri di origine e di lingua tedesca residenti in province diverse da quella di Bolzano.

Come è noto la precitata proposta Mitterdorfer concerne la ricostruzione di carriera e il trattamento di quiescenza degli insegnanti di lingua tedesca che nel 1939-40 optarono per la cittadinanza tedesca e si trasferirono in Germania e che successivamente, in seguito al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, riopiarono per la cittadinanza italiana e rientrarono nel territorio nazionale.

Le vicende politiche che caratterizzarono alla vigilia della guerra 1939-45 in Alto Adige i rapporti tra Italia e Germania portarono alla promulgazione della legge 21 agosto 1939, n. 1241. Questa legge, all'articolo 41, suonava così: « Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento ».

La presente disposizione si applica, altresì, ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente ».

In base a questa legge furono ritenuti validi gli accordi sulle opzioni di cittadini di origine e lingua tedesca abitanti in territori misti-lingua diversi da quelli compresi nella provincia di Bolzano.

Va ricordato che tutti i provvedimenti presi a favore dei riopianti — dal decreto legi-

slativo 2 febbraio 1948, n. 23, riguardante le riopzioni, alla legge 2 aprile 1958, n. 364, concernente l'equiparazione degli optanti ex militari delle Forze armate germaniche agli ex combattenti italiani — trovarono applicazione in tutti i territori in cui erano avvenute le opzioni a' sensi della convenzione italo-germanica.

Unicamente per la legge 12 febbraio 1957, n. 46, l'applicazione fu limitata alla sola provincia di Bolzano e non anche ad altri territori misti-lingua in cui, sia pure in misura molto limitata, si era verificato il fenomeno delle opzioni.

Occorre premettere che in applicazione delle convenzioni sulle opzioni furono istituiti nei territori interessati alle opzioni scuole e corsi di lingua tedesca destinati agli optanti. In queste scuole e corsi furono chiamati ad insegnare quei docenti italiani di scuola elementare e di scuola media che avevano a loro volta optato per la cittadinanza tedesca e che pertanto, in seguito agli accordi sulle opzioni, erano venuti a cessare dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica italiana.

Ora, l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, che con la presente proposta dell'onorevole Mitterdorfer approvata già dalla Camera dei deputati si vuole modificare, suona così: « Agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni, è riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e nelle scuole di lingua tedesca nell'attuale territorio della provincia di Bolzano ».

Come si vede si parla solo dei « corsi » e delle « scuole » di lingua tedesca che funzionarono dal 1940 in poi nell'attuale territorio della provincia di Bolzano.

Furono perciò esclusi dal beneficio della ricostruzione della carriera e dal riconoscimento del servizio ai fini della pensione gli insegnanti elementari e medi prima optanti e poi riopianti domiciliati o residenti in territori diversi da quelli rientranti nell'attuale provincia di Bolzano. Tali, per esempio, so-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no i comuni di Malborghetto e di Tarvisio in Valcanale e le frazioni di S. Leopoldo e di Pontebba Nuova in provincia di Udine.

È una disparità di trattamento che è giusto eliminare. Si toglierà così, oltretutto,

l'occasione ricorrente al richiamo di fatti incresciosi « che — diceva un poeta moderno — non si ama ricordare ».

LIMONI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

2 maggio 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, ritenendo, nonostante il contrario avviso del rappresentante del Governo, che l'onere derivante dal provvedimento abbia dimensioni tali da poter essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, sono estese a tutto il territorio considerato dagli accordi italo-germanici sulle opzioni.